



COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 24/01/2019

Proposta n. 1 del 05/01/2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno 2019, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 20:00 e ss, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Csala consiliare Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
CORSARO GIUSEPPE MARCO	Consigliere Comunale	X	
MARCHESE MATTEO	Consigliere Comunale	X	
TENERELLO MICHELE	Consigliere Comunale	X	
LA SPINA ANDREA	Consigliere Comunale	X	
ABBADESSA ALFIA	Consigliere Comunale		X
ARENA ANTONINO	Consigliere Comunale		X
VITRANO CRISTIAN SANTO	Consigliere Comunale	X	
ADORNETTO SALVATORE	Consigliere Comunale		X
FURIA GAETANO	Consigliere Comunale	X	
ZANGHI' ROSA	Consigliere Comunale		X
ARENA FABIO	Consigliere Comunale		X
LUPO FEDERICO	Consigliere Comunale	X	
RAPISARDA ANDREA	Consigliere Comunale	X	
PESTONI AGATA	Consigliere Comunale	X	
FALA NATALE	Consigliere Comunale	X	
SCALETTA SALVATORE	Consigliere Comunale		X
MARINO VENERANDO	Consigliere Comunale	X	
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X	
VITTORIO GIUSEPPA	Consigliere Comunale		X
DI STEFANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
SANTONOCITO NUNZIO	Consigliere Comunale	X	
CONSOLI VITTORIA	Consigliere Comunale	X	
CARUSO DOMENICO	Consigliere Comunale	X	
PUGLISI VALENTINA	Consigliere Comunale		X
TOTALE		16	8

Il Presidente del Consiglio, Sig.ra dott.ssa Agata Pestoni, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta consigliere anziano il Sig. Marchese Matteo

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Piana.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Marino V., Falà N. e Di Stefano G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su indirizzo del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio e ai Tributi;

Visto il Capo I del D.Lgs. n.507/1993, recante la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e considerato che il Comune, ai fini dell'applicazione del tributo, appartiene alla classe III (Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti), come stabilito dall'art.1 comma 1 del decreto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 22/02/2000 e ss.mm.ii.;

Rilevato che:

- le "tariffe base" relative all'imposta di pubblicità sono stabilite dall'art. 12 del D.Lgs. n.507/1993, come riformulate dal D.P.C.M. del 16/02/2001, determinate in base alla classe demografica dei Comuni;
- l'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n.449/1997 ha previsto la possibilità per i Comuni di aumentare le tariffe base fino ad un massimo del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1998, e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000;
- la progressiva riduzione delle risorse statali, in presenza di crescenti, livelli di spesa corrente, legati alle esigenze della comunità amministrata, rendevano necessario approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l'aumento del 30% delle tariffe e del diritto di cui agli artt.12, 13, 14, 15 e 19 del D.Lgs. n.507/1993, giusta deliberazione di G.M. n.378 del 31/12/2007;
- l'art.23, comma 7, del D.L. n.83/2012, in vigore il 26 giugno 2012, disponeva «dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo» (l'allegato 1 includeva il citato articolo 11, comma 10 del D.Lgs. n.446/1997);
- il successivo comma 11, dispone che «i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge»;
- l'art.1, comma 739 della L.n.208/2015, norma di interpretazione autentica, testualmente recita: «L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n.12, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n.83 del 2012»;
- nonostante l'intervento dirimente del Legislatore, il contesto normativo sopra delineato ha destato dubbi sulla legittimità degli aumenti disposti dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno, e che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n.15/2018, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale del citato art.1, comma 739 della L. n.208/2015, si è spinta ancora oltre, corredando il rigetto con passaggi interpretativi della norma contestata sulla cui base sembrerebbe preclusa ai Comuni la facoltà di confermare o prorogare, successivamente al 2012, le maggiorazioni tariffarie dell'imposta sulla pubblicità: in sostanza, ad avviso della Corte, il comma 739 non sarebbe finalizzato a far salve le decisioni già adottate da molti Comuni fino al 2012 in materia di maggiorazione dell'Imposta sulla pubblicità, ma - più limitatamente - ad assicurare efficacia per il solo 2012 alle delibere comunali adottate fino al 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma di abolizione;

Ritenuto, per quanto sopra motivato:

- di non poter più mantenere, anche per l'anno 2019, l'aumento del 30% delle tariffe base disposto con deliberazione di G.M. n.378 del 31/12/2007, applicato per le annualità successive, ai sensi dell'art.1, comma 169, della L. n.296/2006;
- di dover prevedere, nel bilancio 2019 e successivi, le somme da rimborsare, a titolo di maggiorazione introitata per gli anni dal 2013 al 2018;

Visti i commi seguenti commi dell'art.1, della L. n.145/2018 (Legge di stabilità 2019):

- comma 917, a norma del quale «In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva»;

- comma 919, che testualmente recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato» ripristinando, di fatto, la facoltà di aumento predetta;

Accertato che tale nuovo contesto normativo, che prevede il ripristino delle tariffe base ed il rimborso delle maggiorazioni, oltre a generare un minor gettito di circa € 80.000,00 annui, richiede un accantonamento di circa € 400.000,00 per rimborsi da disporre per gli anni dal 2013 al 2018;

Rilevato, per altro aspetto, che, per effetto di quanto disposto dall'art.1, comma 892 e seguenti, della citata L. n.145/2018, è stato ridotto del 60% il contributo IMU-TASI da corrispondere ai comuni dal 2019 al 2033, prevedendo, inoltre, l'impossibilità di utilizzo delle risorse residue per il finanziamento di spese correnti: che tale misura determina una minore disponibilità per il bilancio comunale di circa € 250.000,00 annui, sottratti alla spesa corrente, con conseguente necessità di taglio dei servizi ovvero di reperimento di maggiori entrate; Ritenuto, per quanto sopra motivato, necessario e improrogabile procedere all'aumento del 50% (cinquanta per cento) delle tariffe e del diritto di cui agli artt.12, 13, 14, 15 e 19 del D.Lgs. n.507/1993, al fine di garantire non solo gli attuali livelli di spesa corrente - già fortemente ridotti - e dei servizi essenziali, ma gli stessi equilibri di bilancio;

Visto l'art.1, comma 688, della L. n.147/2013, nella parte in cui prevede che "[...] il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico [...];

Visto l'art.1, comma 169 della L. n.296/2006, in ordine alla data di efficacia della presente deliberazione;

Visto l'art.239, comma 1, lett. b), num. 7) del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla necessità di acquisire il parere preventivo dei revisori;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, la L.R. n.30/2000 e l'O.R.EE.LL.;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare l'aumento, per l'anno 2019, del 50% (cinquanta per cento) delle tariffe relative dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui agli artt.12, 13, 14, 15 e 19 del D.Lgs.n.507/1993;
- di dare atto che la presente deliberazione, approvata entro i termini di cui all'art.1, comma 169, della L. n.296/2006, entra in vigore il 1° gennaio 2019;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del responsabile del procedimento, mediante inserimento nel "Portale del federalismo fiscale", in adempimento dell'obbligo di cui all'art.1, comma 688, della L. n.147/2013;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Si dichiara che il presente provvedimento:

- NON rientra tra gli atti oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013;
- è redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 ed alle "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali" di cui alla delibera n. 243/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Mario Coco

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile di Settore
COCO MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile del Settore Finanziario
DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

La Presidente passa, quindi, alla trattazione del 2° punto dell'O.d.G., riguardante la proposta consiliare n. 1 del 05/01/2019: "Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - determinazione tariffe per l'anno 2019". Fa presente che, su questo atto, sono stati presentati degli emendamenti. La Presidente introduce l'argomento, cedendo la parola al Responsabile del IV Settore, dott. Mario Coco.

Il dott. Coco illustra la proposta riguardante la determinazione delle aliquote delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni e che prevede l'assestamento al 50% del loro aumento, già introdotto al 30% sin dal 2008. Il funzionario ripercorre la storia della più recente normativa in materia, affermando come sia attualmente vigente una norma che prevede la possibilità di determinare gli aumenti delle tariffe fino al 50%. Aggiunge come detta possibilità si renda, al momento, necessaria per l'Ente, in quanto, se non venisse colta e venissero ripristinate le aliquote di base, si arriverebbe, inevitabilmente, a determinare una perdita di gettito secca a carico del bilancio comunale 2019 di circa 80.000, che, assommandosi alla quota da restituire pari ad altri 80.000 euro, porterebbe ad un saldo netto negativo per il 2019 di ben 160.000, somme tutte sottratte alle spese correnti. Rintraccia, quindi, le motivazioni dell'aumento in alcune misure finanziarie contenute nella nuova legge di bilancio, la quale, tra l'altro, ha previsto un notevole taglio del 60% del fondo IMU- TASI, che passa da 300 milioni a 190.000/200.000 euro a livello nazionale, per cui il trasferimento compensativo da parte dello Stato al Comune di Misterbianco, seguito dall'abrogazione dell'IMU e poi TASI sulla prima casa, pari a circa 460.000 euro, comporta una drastica rimodulazione della consistenza di spesa di parte corrente in termini di spesa in conto capitale. Secondo il dott. Coco, la conseguenza della compressione della spesa corrente è che gli Enti sono costretti, a questo punto, a cercare nuove entrate per continuare a garantire un certo livello di servizi pubblici, quali l'asilo nido, che quest'anno, deve prevedere 150.000 euro in più, che non ci sono nella programmazione pluriennale, ma bisogna metterli adesso, il trasporto scolastico per 35.000 euro, il finanziamento delle scuole pubbliche per 60.000 euro, tutti capitoli questi azzerati dalla Ragioneria Generale per motivi contabili, ed ancora il rimborso degli abbonamenti per 65.000 euro, la manutenzione ordinaria delle strade per almeno 200.000 euro e così via. Annuncia, pertanto, che quest'anno sarà abbastanza complicato riuscire a far quadrare il bilancio senza fare un'operazione molto articolata sia sul fronte delle entrate sia, purtroppo, ciò nonostante, anche sul fronte degli stanziamenti di spesa, per cui non sarà semplice per l'amministrazione e nemmeno per il Consiglio comunale trovare delle valide soluzioni. Afferma, dunque, come, in questo contesto di sacrifici richiesti dallo Stato alle Autonomie locali, la proposta di deliberazione, oggetto di trattazione, non è altro che una goccia nell'oceano, una piccola manovra che va nella direzione di rendere meno dolorosi gli effetti finanziari della manovra di bilancio statale. Nella sostanza, qualora venisse approvata questa proposta, la maggiorazione reale, che subirebbero le tariffe rispetto a quella attuale sarebbe solo del 20%, perché, di fatto, dal 2008 a tutto il 2018 le tariffe sono state applicate nella misura della maggiorazione del 30%, per cui ribadisce che non si tratterebbe, comunque, di un aumento secco del 50%, come da qualcuno potrebbe essere inteso.

La Presidente rileva che, sulla proposta oggetto di discussione, sono stati presentati complessivamente due emendamenti, il n°1 con parere sfavorevole, l'altro, invece, il n° 2, regolarmente munito dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

Alle ore 20:40 entra la consigliere Zanghì R. Consiglieri presenti n. 17.

La Presidente sottopone alla trattazione l'emendamento n. 1, che, visti i pareri contrari, viene ritirato dal proponente consigliere Corsaro.

La Presidente dà, quindi, lettura all'**emendamento n. 2** proposto dal gruppo Guardiamo Avanti, che viene, subito dopo, illustrato dal consigliere Corsaro:

Emendamento n. 2

Alla proposta di deliberazione di C.C. n. 1 del 05/01/2019 avente ad oggetto "Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni - Determinazioni tariffe per l'anno 2019"

Sub 1) Sostituire il seguente capoverso, nella parte motiva della proposta di deliberazione:

"Ritenuto, per quanto sopra motivato, necessario e improrogabile procedere all'aumento del 50% (cinquanta per cento) delle tariffe e del diritto di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 19 del D.Lgs. n. 507/1993, al fine di garantire non solo gli attuali livelli di spesa corrente - già fortemente ridotti - e dei servizi essenziali, ma gli stessi equilibri di bilancio";

con il seguente:

"Ritenuto, per quanto sopra motivato, necessario e improrogabile procedere all'approvazione dell'aumento del 30% (trenta per cento) delle tariffe e del diritto di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 19 del D.Lgs. 507/1993, al fine di garantire non solo li attuali livelli di spesa corrente - già fortemente ridotti - e dei servizi essenziali, ma gli stessi equilibri di bilancio".

Sub 2) Sostituire il seguente capoverso, nel dispositivo della proposta di deliberazione

"di approvare l'aumento, per l'anno 2019, del 50% (cinquanta per cento) delle tariffe relative dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 19 del D.Lgs. 507/1993"

con il seguente:

"di approvare l'aumento, per l'anno 2019, del 30% (trenta per cento) delle tariffe base dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 19 del D.Lgs. 507/1993".

Il consigliere Corsaro spiega l'emendamento volto a ridurre l'aumento delle tariffe in materia di pubbliche affissioni del 50%, mantenendole al livello del 30%, tenuto conto anche del fatto che, a suo parere, ancora non si conoscono, di fatto, tutte le entrate dell'Ente, per cui non gli sembra opportuno sottoporre ad ulteriore carico fiscale le imprese. Richiede, pertanto, una certa sensibilità da parte dei consiglieri comunali nel valutare bene ed accogliere l'emendamento proposto. Ritiene, in ogni caso, che il taglio nazionale sul fondo IMU - TASI, sulla base delle dichiarazioni fatte dal Vice Ministro Castelli, verrà recuperato, seppur sotto forma di investimenti nei settori della manutenzione scolastica e della sicurezza, sui quali attualmente vengono prese risorse anche dalla spesa corrente, per cui, alla fine, si potrebbe pure trovare una quadra contabile.

Il dott. Coco riferisce, per completezza di informazione, che, a meno, poi, di modifiche in fase di conversione del decreto semplificazioni, attualmente il Comune non perderà 467.000 euro, ma non potrà utilizzarli, ad oggi, per la spesa corrente volta a garantire lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto scolastico, asilo nido, nonché il finanziamento per le scuole

pubbliche, per il rimborso abbonamenti e per la manutenzione ordinaria. Ribadisce, quindi, anche per chiarezza informativa, che mancheranno 467.000 euro di parte corrente, per cui reputa che sia doveroso per i consiglieri comunali ragionare su questo aspetto, anche perché, comunque, si tratta di un argomento che tornerà in questa aula in fase di discussione del bilancio, comportando, sicuramente, dei tagli. Ritiene inutile fornire informazioni diverse e tiene a sottolineare come questa manovra vada ad incardinarsi, insieme ad altre misure, avendo l'obiettivo di rendere meno dolorosi possibili gli effetti finanziari della legge di bilancio e della contabilità armonizzata in un Comune, che l'anno scorso è riuscito a non andare incontro a debiti di bilancio, anticamera del dissesto finanziario.

Il consigliere Corsaro riprende la parola per dichiarazione di voto favorevole, ritenendo condivisibile la preoccupazione della quadratura del bilancio, su cui, comunque, esistono, a suo parere, margini di intervento tali da assicurare la disponibilità di risorse di investimento per i piani di sicurezza a valenza pluriennale, nonché per la manutenzione di strade scuole e strutture di proprietà comunale. Reputa, pertanto, che se è condivisibile l'aspetto tecnico sollevato dal dott. Coco, c'è anche un aspetto politico di programmazione degli interventi che potrebbe essere sviluppato senza bisogno di mettere le mani in tasca alle imprese commerciali.

Il consigliere Falà, per dichiarazione di voto contrario, ritiene che occorre comportarsi come buoni padri di famiglia, cercando di far quadrare il bilancio, senza dover tagliare servizi ai cittadini, ai più deboli, alle scuole, agli scuolabus e al rimborso degli abbonamenti. Sostiene, inoltre, come, d'altra parte, se, poi, si procedesse malamente nella costruzione del bilancio comunale, si andrebbe in dissesto finanziario, così come è già accaduto in molti Comuni anche della provincia, i quali si sono ritrovati di colpo ad avere automaticamente incrementati, nei limiti massimi consentiti per legge, ogni imposta a carico di ogni cittadino ed ogni azienda. Aggiunge, pertanto, la considerazione che, per fare in modo che Misterbianco continui ad avere un bilancio sano, consentendo di aiutare i più deboli, viene richiesto un sacrificio minimo, consistente non certo in un aumento del 50%, bensì solo del 20% a fronte dell'attuale situazione di aumento di tariffa al 30%, già persistente da diversi anni. Dichiaro, quindi, come non sia affatto bello affrontare questi temi, dato che sarebbe buona cosa che tutti pagassero di meno, tuttavia, appare doveroso evitare di mettere a repentaglio il bilancio dell'Ente e di arrivare a tagliare dei servizi per i cittadini.

Il consigliere Di Stefano, per dichiarazione di voto, dopo aver ascoltato gli interventi della maggioranza e dell'altro gruppo di opposizione, spiega la propria posizione contraria sia all'emendamento che alla proposta di deliberazione in trattazione. Ripercorre, anch'egli, la storia della tariffa, che è stata oggetto di contenzioso e di intervento da parte della Corte Costituzionale e ritiene opportuno, alla luce del fatto che, per cinque anni, le imprese del Comune di Misterbianco sono state costrette a pagare una maggiorazione illegittima, di non aggravarle con ulteriore gravame fiscale.

Alle ore 21:07 escono i consiglieri Furia G. e Rapisarda A. Consiglieri presenti n. 15.

Non essendoci ulteriori interventi, la Presidente sottopone a votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 2, ottenendo n° 3 voti favorevoli (Corsaro G.M., Zanghì R. e Ceglie) e n. 12 voti contrari (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Di Stefano G., Santonocito N., Consoli V. e Caruso D.). A chiusura della

votazione, la Presidente dichiara respinto l'emendamento.

Il consigliere Corsaro dichiara di essere rimasto, ancora una volta, con l'amaro in bocca per come è andata la votazione, facendo rilevare come il proprio gruppo, a differenza di quanto asserito da qualche consigliere con la memoria corta che paventa l'aiuto alle fasce svantaggiate, si sia, in passato, speso per rimpinguare i soldi dei rimborsi per le scuole, per sostenere investimenti per interventi sui giovani a rischio emarginazione sociale o per lo sport, sempre a favore delle fasce sociali meno abbienti. Rileva, quindi, come ogni anno le scuole rimangano al freddo per inefficienza ed incapacità dell'amministrazione e cita il motto latino "excusatio non petita, accusatio manifesta" per affermare come non ci siano giustificazioni di fronte all'oggettivo dato, che, ancora una volta, si sta andando ad aggravare ulteriormente la pressione fiscale a carico delle imprese. Fa presente, dunque, che la posizione del proprio gruppo non può che essere contraria alla proposta di deliberazione ed annuncia che delle posizioni assunte dai consiglieri comunali contro l'interesse delle imprese sarà informata la cittadinanza.

Non essendoci ulteriori interventi, la Presidente sottopone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, la quale ottiene n° 11 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Santonocito N., Consoli V. e Caruso D.) e n° 4 voti contrari (Corsaro G.M., Zanghì R., Ceglie L. e Di Stefano G.). A chiusura della votazione, la Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

La Presidente, a questo punto, sottopone a votazione la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 11 voti favorevoli (Marchese M., Tenerello M., La Spina A., Vitrano C.S., Lupo F., Pestoni A., Falà N., Marino V., Santonocito N., Consoli V. e Caruso D.) e n° 04 voti contrari (Corsaro G.M., Zanghì R., Ceglie L. e Di Stefano G.).

Quanto sopra integralmente richiamato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto l'esito delle votazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n° 1 del 05/01/2019 concernente: "Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - determinazione tariffe per l'anno 2019".

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 1 del 05 Gennaio 2019 concernente: "Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - determinazione tariffe per l'anno 2019".

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N° 267/00.

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
dott. Giuseppe Piana

Il Consigliere Anziano
Matteo Marchese

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
dott.ssa Agata Pestoni